

L.R. 15 febbraio 2013, n. 5.

Sottoscrizione quota di capitale sociale della società Aeroporto S. Anna S.p.A..

Publicata nel B.U. Calabria 16 febbraio 2013, n. 4, S.S. 22 febbraio 2013, n. 3.

Art. 1

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società Aeroporto S. Anna S.p.A., deliberato dall'Assemblea Straordinaria nella seduta del 14 settembre 2012, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (14,11%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 132.245,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La sottoscrizione della quota di aumento di capitale è subordinata alla sottoscrizione della convenzione di cui all'*articolo 49 della L.R. n. 34/2010* e s.m.i. ⁽²⁾.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all'UPB 1.2.04.09 (capitolo 12040911) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, inerente il Fondo per i debiti pregressi dell'Amministrazione regionale ⁽³⁾.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, nonché a compiere tutti gli atti necessari per la sottoscrizione ed il versamento della quota di partecipazione sottoscritta.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

(3) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 2, L.R. 21 marzo 2013, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all'UPB 8.1.01.02 (capitolo 7001201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti", che presenta la necessaria disponibilità.».

Art. 2 *Pubblicazione.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
